

Il significato della vicenda Zagari-Rumor non è stato minimamente approfondito dalla Commissione Inquirente.

Ecco alcuni dati di base: la memoria della magistratura di Milano è stata inviata al Ministro di grazia e giustizia il 5 settembre; il Ministro Zagari ne ha parlato con Rumor, dopo circa un mese, cioè in ottobre; tutto rimane senza alcuna risposta, nemmeno interlocutoria, alla Magistratura di Milano. Né è stato provveduto a notificare la richiesta al SID.

Cosa è successo dal 5 settembre all'ottobre 1973, di fronte ad una delicata ed urgente richiesta della Magistratura? Perché le autorità politiche non hanno seguito la prassi (riesame del problema con la partecipazione del SID)? Perché non è stata data alcuna risposta alla Magistratura?

Evidentemente se fosse stato interessato il SID, si sarebbe pervenuti subito ad un chiarimento, perché il SID aveva risposto in linea interlocutoria alla prima richiesta. Ora ci si trovava non di fronte a una richiesta generica ma di fronte ad una dettagliata memoria della magistratura in cui venivano presentati nuovi aspetti che configuravano gravi responsabilità in ordine alla condotta di Giannettini, e più in generale in ordine al caso Giannettini.

Se è comprensibile che, dopo la prima elusiva risposta, la magistratura milanese non ritenesse di doversi di nuovo rivolgere al SID, è invece quanto meno singolare che nessuno del governo abbia ritenuto di dover nuovamente investire della questione il SID. Eppure è certo che il SID riesaminò la questione (come è stato ricordato nella precedente ricostruzione) decidendo di lasciare le cose come stavano in attesa di una nuova richiesta del magistrato. La mancanza di ogni nuova insistenza da parte del magistrato, dopo l'assenza di una risposta governativa, si spiega probabilmente con il fatto che proprio la vicenda Zagari-Rumor ha convinto gli inquirenti che il governo non intendeva rimuovere il segreto.

La vicenda Zagari-Rumor è dunque la chiave di tutta la questione. E come nella vicenda Miceli-Tanassi, anche qui abbiamo due deposizioni contrastanti. Ma mentre sulla prima la maggioranza della Commissione ha dato ragione a Tanassi e torto a Miceli, su questa invece pretende di dare ragione a entrambi, scagionando sia Zagari, sia Rumor.

La scelta della maggioranza della Commissione è insostenibile. Perché se Rumor davvero della questione non fosse stato investito, o ne fosse stato investito in modo non formale, e per di più in modo talmente generico da consentirgli oggi di « non ricordare », le responsabilità del Ministro di grazia e giustizia dell'epoca sarebbero evidenti: quanto meno per « omissione » di doverosi atti di ufficio.

Ma la Commissione non ha messo in dubbio il fatto che Zagari si sia « attivato ». Si è attivato chiedendo un parere legale al suo gabinetto; si è attivato, dopo aver ricevuto questo parere, per saperne di più, andando a parlare direttamente con il giudice D'Ambrosio, il che gli ha procurato addirittura la denuncia di violazione del segreto istruttorio; si è attivato infine sottoponendo la questione al Presidente del Consiglio per la decisione politica.

Di più, davanti alla Commissione, Zagari ha affermato che la questione è stata oggetto di ulteriori sollecitazioni a Rumor, di valutazioni all'interno del partito socialista e di rapporti politici fra i partiti della maggioranza; ha fornito i possibili riscontri di queste sollecitazioni e di questi rapporti politici indicando i nomi di Nenni e di De Martino (Nenni è morto, ma De Martino è vivo e vegeto, e vivo e vegeto è Mancini che all'epoca era segretario del PSI). Non può non apparire sospetta la scelta della Commissione che ha rifiutato di ricercare qualsiasi riscontro a queste affermazioni. Eppure Zagari è arrivato a dire che la scelta su tali questioni poteva essere a un certo punto addirittura motivo di crisi di Governo. Ed ha aggiunto di aver avuto l'impressione che, in seguito a quelle sollecitazioni e a quei rapporti politici « qualcosa si stesse muovendo ».

Oggi sappiamo che nulla si è mosso e caso mai si è mosso (deposizione di Henke a D'Ambrosio) nel senso di mantenere il segreto.

L'esistenza del dolo.

Non è senza significato osservare che, anche nella relazione del giudice Fenizia, con cui il Parlamento è stato investito del procedimento per le eventuali responsabilità ministeriali, si prende in esame e a lungo si argomenta una ipotesi tendente a scagionare anche i ministri di ogni responsabilità. Ma questo viene fatto sotto il profilo della liceità e perfino legittimità della opposizione del segreto da parte sia dei militari sia dei politici, attraverso la comparazione degli interessi in gioco, e dei contrapposti beni da tutelare e che, nella valutazione dei responsabili sia politici sia militari, entravano in conflitto.

« I beni a confronto, in realtà, non erano la tutela di quella " scarsissima " fonte, qual era stato il Giannettini, da un lato e la " strage di Piazza Fontana " dall'altro, ma le astratte esigenze probabilmente paritetiche in uno Stato moderno, della " repressione " di un certo delitto — pur gravissimo ma ormai da alcuni anni consumato e cessato — affidata alla Magistratura da un lato, e la " prevenzione " nazionale dall'altro, affidata quest'ultima alla funzionalità del Servizio. Non è infatti assurdo quanto affermato in proposito in questa sede sia dal generale Miceli che dal colonnello D'Orsi sulla estrema delicatezza delle operazioni in atto che concretamente svolgeva il Servizio al tempo della opposizione del segreto e che ragionevolmente avrebbero potuto essere pregiudicate ».

È significativo che nella Commissione nessuno abbia voluto prendere in esame la difesa dei politici sotto questo profilo. Significativo probabilmente per l'abitudine a considerare l'Inquirente come il luogo di una giustizia speciale, che non ricerca la verità e non si preoccupa di individuare la responsabilità ma assicura piuttosto immunità: cioè come un luogo privilegiato, un foro speciale in cui la sorte dei politici deve essere sempre e comunque separata da quella dei funzionari (sempre innocenti i primi, sempre

colpevoli i secondi). Affrontare la questione sotto questo profilo significava infatti riconoscere, e doversi far carico di difendere, l'assunzione di responsabilità dei politici. Ma forse anche non si è affrontata perché si sarebbe dovuta dare una risposta al problema posto da Fenizia: quale era in realtà prevalente dei beni da tutelare e se davvero i due beni fossero in conflitto: se davvero cioè erano a confronto una, per altro astratta e generica, prevenzione (che proprio per Piazza Fontana e per le altre stragi non aveva funzionato) con solo la repressione delle responsabilità di un delitto che rimane orrendo anche se si allontana nel tempo: o se invece preoccuparsi di questo ultimo fine non significava ricercare la verità anche sui comportamenti dello Stato, delle sue istituzioni, dei suoi corpi separati e quindi perseguire non solo il fine della repressione di quel delitto ma anche quello del miglioramento dei sistemi di prevenzione, rilevatisi così inefficienti, se davvero erano tali, oppure così inquinati. Affrontare questo possibile profilo di difesa dei politici, significava anche infine dover affrontare il diverso e contraddittorio comportamento (e quindi la differente e contraddittoria risposta al problema posto dal giudice Fenizia) di Tanassi e Rumor da una parte e dall'altra di Andreotti dopo la sua assunzione del dicastero della difesa.

Sta di fatto che la Commissione si è fermata a un esame in fatto e in diritto, della partecipazione dei politici; cioè proprio del profilo sul quale le valutazioni della stessa relazione Fenizia, pur così distaccata nel soppesare i pro e i contro, sono schiaccianti a favore della partecipazione.

La valutazione della questione sotto il profilo esaminato dal giudice ha diretta influenza nella definizione del problema della esistenza o inesistenza del dolo, sollevato dalla Commissione. In realtà la rilevanza data al cosiddetto elemento psicologico del reato, per decisioni che attengono a gravi questioni di Stato, costituisce un falso problema. Ma si comprende perché la maggioranza della Commissione abbia dovuto dare tanto rilievo a questo falso problema. Perché, infatti, se per quanto riguarda i rapporti Miceli-Tanassi e Miceli-Governo tutta una serie convergente di indizi portano a concludere per la partecipazione di Tanassi e più in generale dei politici alla prima decisione sul segreto, per quanto riguarda i rapporti Zagari-Rumor ci sono molto di più che indizi, sia pure numerosi e concordanti: c'è la prova, c'è il riscontro obiettivo. E la conferma di questo è nello stesso proscioglimento di Zagari. Prosciogliendo Zagari, la maggioranza della Commissione deve riconoscere che comunque Rumor ha saputo, Rumor è stato ufficialmente investito della decisione del segreto. E per prosciogliere anche Rumor deve inseguirlo nella sua tesi difensiva che, pur avendo saputo, ha dimenticato, non ricorda, non è in grado di ricordare.

Di qui l'importanza data all'elemento psicologico del reato, al dolo, alla mancanza della «duplice consapevolezza che Giannettini era coinvolto nella strage di Piazza Fontana e che, comunque, il segreto politico-militare era opposto dal SID per coprire Giannettini o, più in generale, per ostacolare le indagini sulla predetta strage o per impedire che su di essa si facesse piena luce».

Qui non stiamo parlando né di ladri di polli, né di piccoli funzionari di provincia. Stiamo esaminando la responsabilità dei massimi esponenti, in quel periodo, del potere esecutivo. A un Presidente del Consiglio il Ministro di grazia e giustizia dice che un agente del SID — tal Giannettini — è in qualche modo coinvolto nella strage di piazza Fontana; che, rispondendo a una prima domanda della magistratura, ci si è avvalsi della opposizione del segreto politico-militare; che la magistratura si rivolge al governo perché sia tolto il segreto.

Ammettiamo pure che il nome del Giannettini non dica nulla fino a quel momento al Presidente del Consiglio in questione. Non possono non dirgli nulla tuttavia l'insieme dei fatti che gli vengono esposti dal Ministro di grazia e giustizia.

Per escluderlo sono sufficienti le seguenti considerazioni:

1) l'importanza e la gravità della strage di Piazza Fontana nella vita politica e nella storia recente del nostro paese;

2) i numerosi attentati che precedettero e le gravissime stragi che seguirono Piazza Fontana;

3) le polemiche di stampa, le campagne di opinione pubblica e le inchieste giudiziarie sulle cosiddette « piste nere » e sulle responsabilità dei servizi di sicurezza (affari riservati e servizi segreti) nel coprire e finanziare eversori e probabilmente terroristi di estrema destra;

4) le responsabilità pubbliche che lo stesso uomo politico aveva avuto in tutto quel periodo (Presidente del Consiglio dal dicembre 1968 al luglio 1970; Ministro dell'interno dal febbraio del 1972 al giugno del 1973);

5) il fatto che Rumor sfuggì egli stesso quasi miracolosamente a uno di questi attentati (quello effettuato in occasione dell'erezione di un busto in onore del commissario Calabresi); e anche in quella occasione, sia le cronache giornalistiche sia le stesse inchieste giudiziarie ipotizzarono la partecipazione di servizi italiani o stranieri, indagando sulla misteriosa personalità e sul misterioso passato dell'autore della strage.

Se dovessimo accettare l'idea che un Presidente del Consiglio il quale, avendo vissuto come governante questi avvenimenti, non coglie l'importanza di ciò che il Ministro di grazia e giustizia gli dice, lo tratta come un affare di ordinaria amministrazione e poi se ne disinteressa, dovremmo concludere che non di un Presidente disattento o smemorato si tratta, ma di un perfetto imbecille o di un pericoloso irresponsabile.

La maggioranza della Commissione non può contestare che Zagari si sia recato da Rumor. Quindi Rumor ha saputo. Ma se Rumor è stato investito della questione da Zagari, dalle informazioni di Zagari egli non può non aver tratto questi precisi elementi di consapevolezza:

1) la consapevolezza che la magistratura milanese stava indagando sulle responsabilità e il ruolo svolto da un agente del SID in ordine alla strage di piazza Fontana;

2) la consapevolezza della opposizione del segreto da parte del SID e del Governo alla richiesta della magistratura e, quindi, della sottrazione alla magistratura di elementi di informazione e di valutazione, certamente per « coprire » Giannettini, cioè un agente del SID e/o — almeno in via di ipotesi — per « coprire » altre eventuali responsabilità di cui il Presidente del Consiglio non avrebbe potuto non preoccuparsi.

Di quale altra consapevolezza c'è bisogno per configurare il dolo? Non certo della consapevolezza di cui parla la maggioranza della Commissione « che Giannettini era coinvolto nella strage di piazza Fontana ». Perché Rumor non era un giudice: era un Presidente del Consiglio che aveva la responsabilità di fornire una risposta al potere giudiziario, e la responsabilità di occuparsi di ciò che accadeva nei servizi segreti.

A tutto questo bisogna aggiungere che, in questa seconda fase, la situazione si era fatta assai più calda: non solo si era avuta una seconda richiesta della magistratura, ma poco tempo dopo il colloquio Zagari-Rumor, viene spiccato mandato di cattura nei confronti di Giannettini.

Il comportamento di Andreotti.

Nel marzo del 1974 il « cerino acceso » del caso Giannettini passa nelle mani di Andreotti, tornato in quel mese al ministero della difesa. Secondo Miceli, Andreotti venne subito informato della opposizione del segreto sul « caso Giannettini » già nei primi colloqui di « inquadramento » del nuovo ministro da parte del responsabile del servizio. Secondo il ministro, invece, della questione si interessò solo nel giugno del 1974, in seguito ad alcune polemiche di stampa, anche se afferma di non ricordare se se ne interessò per iniziativa del generale Miceli o per sua iniziativa. È certo comunque che se ne interessò. Ne parlò con Miceli. Ne ottenne le notizie sulla opposizione del segreto. Non ne parlò con il ministro di grazia e giustizia (al quale si rivolse invece per chiedere notizie sulle procedure seguite per la estradizione di Giannettini). Non ne parlò con il Presidente del Consiglio. Scelse invece una strada extragovernativa, e assai più clamorosa. Ne parlò con il giornalista Massimo Caprara, rilasciando una intervista al settimanale *Il Mondo*.

Il fulcro dell'intervista è che l'opposizione del segreto sul « caso Giannettini », decisa in sede politica superiore, era stato uno sbaglio grave dei suoi predecessori; che in conseguenza di ciò il segreto non sarà più opposto e sarà assicurata la massima collaborazione all'autorità giudiziaria.

Andreotti spiega questa decisione con la gravità della strage di piazza Fontana e con il dovere di fare piena luce sulle responsabilità della strage.

L'intervista ha grande clamore. Non solo per la decisione del nuovo ministro, ma perché tutti, tutti vi leggono una chiara polemica non solo con la scelta del Servizio, ma anche con la scelta

del predecessore e tutti vi leggono anche un attacco al Presidente del Consiglio Rumor.

Lasciamo per un attimo da parte la questione della famosa riunione di Palazzo Chigi, di cui Caprara asserisce che Andreotti gli avrebbe parlato, per decidere l'opposizione del segreto. Lasciamo da parte la questione della « sede politica superiore », formulazione sulla quale invece Andreotti si è successivamente e definitivamente attestato nelle deposizioni davanti ai giudici.

La questione centrale è un'altra. Andreotti si è posto la stessa domanda di Fenizia, la domanda cioè su quale dei diversi presunti beni da tutelare dovesse avere la prevalenza. E non ha dubbi.

« ...rilevai la sproporzione - dichiarerò testualmente al giudici di Catanzaro - tra l'atteggiamento tenuto nei confronti della magistratura come norma generale » (e cioè la copertura della segretezza dei nomi e della attività degli agenti) « e l'importanza dei fatti reali di questo processo ».

È vero che nel frattempo nei confronti di Giannettini è stato spiccato un mandato di cattura. È vero che il « caso » è ormai arrivato a conoscenza dell'opinione pubblica. È vero che Andreotti sente avvicinarsi il momento in cui la magistratura di Milano lo chiamerà a deporre sul caso Giannettini.

Ma sta di fatto che a questa stessa domanda si era risposto in modo opposto fino a quel momento: la copertura dell'agente Giannettini aveva avuto la prevalenza sulla necessità e sul dovere di far luce su tutti gli aspetti della strage di Piazza Fontana.

E se il caso Giannettini non aveva ancora avuto la risonanza determinata dal mandato di cattura, comunque era stato già oggetto di polemiche giornalistiche. E chi aveva preso quella opposta decisione non poteva non considerare che essa avrebbe avuto influenza su una indagine giudiziaria ancora in corso e quindi avrebbe potuto pregiudicare l'accertamento delle eventuali responsabilità di Giannettini.

Con Andreotti assistiamo quindi a un ribaltamento di politica. Con questo ribaltamento di politica, il nuovo ministro mette in discussione non solo la gestione militare del SID ma anche la gestione politica che del SID è stata prima di lui fatta. Questo non avviene solo per il caso Giannettini, ma anche per altri casi giudiziari: il processo sul cosiddetto golpe Borghese ha gli stessi protagonisti e davvero singolari analogie.

Venti o trenta cartelle della sentenza della corte d'assise di Roma che giudicò di quel processo sono dedicate ai rapporti fra Miceli e i ministri (Restivo, ministro dell'interno; Tanassi, ministro della difesa) per dimostrare l'impossibilità che questi ultimi non fossero stati puntualmente e correttamente informati dal capo del SID. E anche in questa vicenda Andreotti, divenuto ministro della difesa, gioca la parte di chi fa saltare i coperci e toglie il segreto.

Questo ribaltamento di politica, questa scelta di Andreotti è del resto di lunga durata. Il suo giudizio negativo sull'opposizione del segreto riguarda militari e politici, fin dal primo momento. E si spinge più in là. Qualche mese dopo blocca la promozione di Miceli a comandante di corpo di armata quando si accorge che i ser-

vizi gli avevano fornito false notizie da riferire al Parlamento sulla interruzione dei rapporti del SID con Giannettini durante la sua latitanza. Della interpretazione che non si poteva non dare della sua dichiarazione — come rivolta almeno a criticare Rumor e Tanassi — già si è detto.

A lungo Andreotti, nella DC, come Mancini, nel PSI, vengono indicati come i due uomini politici del centro-sinistra impegnati a far luce sulle responsabilità dei servizi segreti e sull'uso politico che dei servizi era stato fatto. A lungo si parlò di un'intesa fra i due uomini politici, a questo riguardo. Fino al punto che l'estradizione di Andreotti dal Ministero della difesa da parte di Moro viene attribuita a queste scelte e a questi comportamenti: così fu intesa da tutti — e in primo luogo da Andreotti — come una rivincita nei suoi confronti.

Ancora nel 1977, Andreotti, alla vigilia della sua deposizione a Catanzaro, sottolinea, in una intervista al *GR-1*, la necessità e il dovere della massima collaborazione per far luce sulle responsabilità di « imputati e imputandi ».

Andreotti ha anche lui strumentalizzato i servizi, si è servito di queste rivelazioni e delle collaborazioni con la giustizia per colpire i suoi concorrenti? È più che probabile. Molti degli squarci di verità che siamo riusciti ad ottenere sugli scandali del regime si devono a faide democristiane. Ma certo Andreotti ha trovato occasione e opportunità proprio nel comportamento dei servizi, e negli errori e nelle gravi responsabilità dei suoi concorrenti e predecessori. E questi si sono comportati come statisti e uomini politici che avessero qualcosa da nascondere.

Andreotti ha del resto riconosciuto di aver scelto la strada dell'intervista proprio per dare la massima risonanza alla sua decisione. Questa è la vera ragione. Non le altre che poi ha aggiunto non per smentire queste affermazioni, ma per giustificare altre cose. Poco credibile è in effetti la dichiarazione che, se avesse saputo di una riunione a Palazzo Chigi, non avrebbe potuto non investire della questione Rumor, se non altro per ragioni di galateo. Tutto fa ritenere piuttosto il contrario. Che Andreotti non si sia rivolto a Rumor perché la sua decisione era rivolta contro Rumor (e perché aveva ben ragione di ritenere che Rumor proprio per questo potesse bloccarlo).

Ancora meno credibile l'altra dichiarazione: che, secondo le norme vigenti, il ministro sarebbe stato tenuto a rivolgersi al suo presidente del consiglio per l'opposizione del segreto e non quando toglieva il segreto. Come se non ricorrere al segreto fosse la norma e opporre il segreto l'eccezione, quando tutto dimostra il contrario. Per di più, con la sua decisione Andreotti modificava una decisione precedente, che secondo quanto lui ha dichiarato, sapeva essere stata presa « in sede politica superiore ».

Tutto il comportamento tenuto da Andreotti dissolve la linea difensiva di Tanassi e di Rumor: colora in un certo modo l'opposto comportamento di Tanassi e di Rumor. La sua rapidità e i suoi metodi rendono addirittura patetiche le precauzioni di Zagari, le sue

norme successive rivolte a far modificare a Rumor e al Governo, senza riuscirci, la decisione sul segreto.

E, nonostante questo, è estremamente reticente nelle deposizioni davanti ai magistrati e davanti all'Inquirente quando pretende di far credere di non aver mai saputo non solo della riunione a Palazzo Chigi ma neppure della sede politica superiore nella quale fu decisa l'opposizione del segreto. Non è credibile che Miceli gli abbia detto: è stato deciso in sede politica superiore. Perché non avrebbe dovuto dirgli, come ha sempre sostenuto, e come risulta (almeno per Henke e Tanassi da riscontri obiettivi) che era stata autorizzata dal capo di stato maggiore della difesa e dal Ministro della difesa, dopo un colloquio di quest'ultimo con Rumor?

Quanto alle affermazioni fatte a Caprara, si è già rilevato che allora la smentita fu solo generica e che, per quanto categorico è ora nell'escludere di aver saputo, allora non dimostrò alcuna fretta di fornire interpretazioni e versioni diverse anche in sede parlamentare a breve distanza dalla pubblicazione dell'intervista.

E anche in questo caso, è significativo e sospetto che la commissione non abbia voluto ascoltare i giornalisti Caprara e Jannuzzi (a quest'ultimo qualche tempo dopo pervenne la prima vera smentita).

Conclusioni.

Per portare la vicenda davanti alla Camere era sufficiente alla Commissione poter dimostrare che l'ipotesi dei reati non era manifestamente infondata. Non spetta alla Commissione, né al Parlamento portare le prove di questi reati.

Ma il Parlamento ha una serie convergente di indizi e, in più di un caso, elementi certi di prova, che inducono a inviare all'Alta Corte di Giustizia il Ministro della difesa Tanassi e il Presidente del Consiglio Rumor per i reati di falsa testimonianza (articolo 372 del codice penale) e favoreggiamento personale (articolo 378 del codice penale) e il Ministro della difesa Andreotti per il reato di falsa testimonianza.